PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui assunti negli anni 1983 e precedenti, sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Dagli importi relativi e' fatta detrazione delle rate di ammortamento non piu' dovute, delle minori somme dovute per effetto della variabilita' dei tassi calcolata per l'anno precedente, dei canoni di locazione finalizzati, dei contributi specifici e degli interessi di preammortamento. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione e' iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui assunti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma;

c) per i mutui assunti dai comuni negli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di L. 11.195 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;

d) per i mutui assunti dalle province negli anni 1985 e 1986, in misura pari a L. 1.700 per abitante. I contributi hanno specifica destinazione, sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle lettere c) e d) del comma precedente con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo degli anni 1986 e 1987 di apposita certificazione firmata dal

legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1985, non più in vigore dal 2 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale/art-6-fondo-per-lo-sviluppo-degli-investimenti-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it